

Procedimento disciplinare per il personale scolastico

Sanzioni di minore entità		Sanzioni di maggiore entità	
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione sino a 10 gg.		sospensione dal servizio con privazione della retribuzione x oltre 10 gg. sino alle sanzioni espulsive	
Art. 55 bis co. 9-quater		Art. 55 bis	
Organo competente		Organo competente	
A.T.A.		A.T.A.	
Docenti (si rimanda alla slide n. 19 per le sospensioni fino a 10 giorni, per cui la competenza del DS di fatto oggi sembra residuare solamente per la censura).	Dirigente scolastico	Docenti	Ufficio Competente per i procedimenti disciplinari presso gli A.T. di riferimento
se la scuola è affidata a personale non dirigente, entro 10 gg. dalla notizia dell'infrazione questi invia gli atti all'U.C.P.D.			
1^ Fase	entro e non oltre 30 gg. dalla notizia dell'infrazione	1^ Fase	entro e non oltre 30 gg. dalla notizia dell'infrazione
contestazione d'addebiti	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 20 gg.	contestazione d'addebiti	convocazione per contraddittorio con preavviso di almeno 20 gg.
2^ Fase svolgimento del procedimento	il dipendente può: a) chiedere rinvio per grave documentato impedimento b) presentarsi con procuratore o rappresentate sindacale c) inviare memorie scritte		
3 ^ Fase conclusione del procedimento	entro 120 gg. dalla notifica della contestazione d'addebito I suddetti termini non tengono conto dell'eventuale sospensione del procedimento disposto nei seguenti casi: 1) grave ed oggettivo impedimento, su richiesta del dipendente 2) le ipotesi eccezionali prevista dall'art. art. 55 ter, nel caso di concomitanza con il procedimento penale PROVVEDIMENTO FINALE: IRROGAZIONE DELLA SANZIONE O ARCHIVIAZIONE		
La mancata osservanza dei termini comporta la decadenza per l'Amministrazione dall'azione disciplinare e per il dipendente dall'esercizio del diritto di difesa			